



Mozione n. 1
presentata il 19/10/2019
alle ore 10.25

Handwritten signature

CAMERA PENALE "G. BELLAVISTA" DI PALERMO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

**CONGRESSO STRAORDINARIO UNIONE CAMERE PENALI
TAORMINA 18,19 E 20 OTTOBRE 2019**

**PROPOSTE DI RIFORMA DEL PROCESSO PENALE VERSO LA
RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO E PER LA SALVAGUARDIA
DELLA PRESCRIZIONE .**

**UN NUOVO VOLTO PER L' UDIENZA PRELIMINARE E PER LA FASE
PRELIMINARE DELL' UDIENZA DIBATTIMENTALE NEL RITO
MONOCRATICO**

: MOZIONE DEI DELEGATI DELLA CAMERA PENALE DI PALERMO.

L' attuale idea dell'impostazione culturale, ideologica e politica dominante , del populismo politico e del populismo giudiziario è quella del processo penale che punti alla vendetta e non più all'accertamento e alla verifica della colpevolezza o dell'innocenza dell'imputato secondo le garanzie processuali di uno stato di diritto.

1. L' IDEOLOGIA DELLE PROSPETTIVE DI RIFORMA .

La nostra prospettiva di riforma del processo penale verso la ragionevole durata del processo e per la salvaguardia della prescrizione muove dall' idea della interconnessione del processo penale e del processo civile , perché in entrambi i riti devono essere salvaguardati i diritti delle parti private e perché i tentativi di riforme regressive riguardanti uno dei due processi , inevitabilmente , riguardano ed influenzano anche l' altro rito .

Come giuristi sappiamo che il processo civile ed il processo penale devono essere attenzionati nella loro unitarietà ed ancora oggi nei rispettivi codici di rito prevale come enunciazione il principio di oralità del processo.

Ed infatti le ipotesi di riforma del processo civile e del processo penale, a livello di politica giudiziaria, abbiamo verificato noi analisti della materia, si sono sempre mosse in modo parallelo.

Questo fenomeno di recente è avvenuto con il D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito con modificazioni nella legge 07.08.2012 n. 134, che ha introdotto una riforma restrittiva del regime delle impugnazioni del processo civile ed in particolare del giudizio di appello civile rimodulato quasi come una impugnazione in Cassazione col mero scopo deflattivo del rito civile.

Dunque quando guardiamo all'avvocatura dobbiamo intenderla nella sua interezza come avvocatura civilistica e penalistica, non soltanto dal punto di vista funzionale, sociale, istituzionale e deontologico, ma anche dobbiamo porgere una estrema attenzione alle politiche in materia di giustizia.

È può capitare, ed è capitato, che la riforma del processo civile sia stata usata come apripista per la riforma del processo penale e, pensiamo in questo modo alle riforme in tema di impugnazioni.

Il processo civile e penale vanno guardati nella loro complessità e nelle loro linee di contatto.

Ed è per questo che ci siamo accorti che le ultime modifiche in materia di impugnazioni del codice di procedura civile siano passate senza colpo ferire. Questo esalta la presenza, l'importanza, le ragioni del DNA e dell'esistenza dell'Unione delle Camere Penali Italiane, che ha resistito con forza al progetto politico giuridico di ridimensionare il diritto all'impugnazione anche nel processo penale.

E la Camera Penale di Palermo è stata all'avanguardia della difesa del diritto di impugnare in grado di appello.

2.LA LEGISLAZIONE REGRESSIVA DEL PROCESSO CIVILE .

Con la legislazione regressiva, in sede di giudizio di appello nel rito civile, con il riformato art. 342 del Codice di Procedura Civile al n. 2 del 1 comma si era, infatti, inserita un'indicazione specifica ovvero che, l'appello dovesse contenere

l'indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, già trattando l'appello civilistico come in effetti fosse un ricorso per Cassazione. Ed era questo l'impianto che si voleva modificare e instaurare con il D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito con modificazioni nella legge 07.08.2012 n. 134.

Si è tentato con perseveranza dal 2012 di ridimensionare il giudizio di appello nel processo civile, per poi intraprendere la stessa strada nel giudizio di appello penale, e questo tentativo, fallito grazie alle politiche dell'UCPI, è stato ideato e messo in opera.

Dopo circa 7 anni di dispute e conflitti, quasi per paradosso della storia, si riparte dalla riforma annunciata (disegno di legge giallo-verde) del giudizio di appello nel civile e notiamo con soddisfazione che si abbandonano del tutto le scelte già operate nel 2012, rinunciando espressamente, nel disegno di legge giallo-verde, alla preventiva dichiarazione di inammissibilità dell'appello civile, con la prevista abrogazione degli artt.348-bis e 348-ter del c.p.c..

Queste nuove scelte allentano, dal punto di vista politico giudiziario, le tensioni sull'applicazione ingiusta del giudizio di inammissibilità nel processo penale di appello.

E decretano il fallimento legislativo di introduzioni abnormi alla limitazione del giudizio di impugnazione.

3. L'AVVOCATURA HA A CUORE IL SISTEMA GIUSTIZIA E LA DEMOCRATICITÀ DEL PROCESSO PENALE.

Il fenomeno della prescrizione è molto più ridotto rispetto all'allarmismo con cui è presentato, e bisogna dire chiaramente e ricordarlo che è un fenomeno fisiologico.

Il nostro sistema giuridico è incentrato sull'Autonomia e l'Indipendenza della Magistratura a cui si collega il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale: dunque il numero imponente delle indagini è la conseguenza della salvaguardia di questi tre principi.

Rispetto a ciò la prescrizione di alcuni processi rispetto alla gran mole dei procedimenti non è scandalosa ma solo fisiologica: è

il prezzo ammissibile e condivisibile che dobbiamo accettare per la democraticità del sistema.

La Magistratura italiana è tra le più laboriose d'Europa svolge un lavoro straordinario per la legalità. Unitamente ad una classe di avvocati tra le più preparate tecnicamente.

E' necessaria una riforma del processo penale per garantire la ragionevole durata del processo , e la prescrizione rappresenta una linea di confine invalicabile a salvaguardia proprio del principio di ragionevolezza della durata di ogni singolo procedimento, è dunque una contraddittorietà ontologica unire riforma del processo penale verso la ragionevole durata del processo ed abolizione della prescrizione.

D'altra parte, l'applicazione della prescrizione in effetti è un falso problema in relazione agli elevatissimi timing già esistenti per la prescrizione ed in particolare per i reati più gravi.

4.LA RIFORMA ANNUNCIATA DEL GOVERNO GIALLO VERDE .

La riforma partorita dal penultimo governo in carica è contraddittoria nel suo testo, priva di collegamenti con l'architettura del testo procedurale già vigente, ha degli spunti su cui si può intavolare un discorso più ampio per la riforma del processo penale che sia al tempo stesso efficace e rispettosa dei diritti dell'imputato.

Ma questo è il punto: se la futura riforma consentirà degli effetti più adeguati al principio della ragionevole durata del processo, perché si persiste nella volontà di cancellare la prescrizione dopo la sentenza di primo grado?

La relazione di accompagnamento di questo disegno di legge in relazione al Capo II relativo al processo penale scrive:

"Il Capo II del disegno di legge, recante Delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale e del codice penale contiene la delega per interventi sul codice di procedura penale, codice penale e leggi speciali accomunati dall'esigenza di garantire lo sviluppo e la conclusione del processo in tempi ragionevoli. L'esigenza è resa ancor più stringente dalla necessità coordinare l'ordinamento alla riforma della disciplina della prescrizione introdotta con la legge 9 gennaio 2019, n.3.

L'aver individuato nella sentenza di primo grado il momento di cessazione del corso della prescrizione, infatti, se da un lato disincentiverà le impugnazioni strumentali e prive di reale base di giustificazione, dall'altro lato indurrà comunque un aumento del carico di lavoro negli uffici di secondo grado, per la necessità di una decisione nel merito delle impugnazioni proposte (e, quindi, con cognizione piena), a qualsiasi distanza temporale dalla commissione dei reati.

Altrettanto è a dirsi, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, per l'aggravio di lavoro riversato sulle corti d'assise per effetto della eliminazione della possibilità di accesso al giudizio abbreviato nei procedimenti per reati puniti con l'ergastolo, conseguente alla recente legge 12 aprile 2019, n.33."

Dunque se l'obiettivo è quello di giungere ad una ragionevole durata del processo, tale obiettivo è strutturalmente supportato dalla sussistenza del diritto alla prescrizione per evitare che si pervenga al deprecabile ed ingiusto fenomeno dell'imputato a vita.

5. LA RIFORMA DELL' UDIENZA PRELIMINARE E DELLA FASE PRELIMINARE DELL' UDIENZA DIBATTIMENTALE NEL RITO MONOCRATICO .

E' ancora possibile, decidere tutti intorno ad un tavolo, per ragionare sul da farsi per avere un processo efficace ed al contempo riguardoso nei confronti di tutti i diritti dell'imputato:

1) Oggi il Giudice per l'Udienza Preliminare è un giudice che è stato posto in una riserva legale che esercita le sue piene funzioni di giudicante soltanto per il rito abbreviato, non

considerando le pronunce per gli altri riti alternativi come esercizio di una funzione giudiziaria di alto profilo.

IL DIBATTIMENTO NON È UN TOTEM SE NEI CONFRONTI DELL'IMPUTATO POTRÀ ESSERE EMESSA UNA SENTENZA DI ASSOLUZIONE PIENA DI PRIMO GRADO PRIMA DEL DIBATTIMENTO SIA IN SEDE DI UDIENZA PRELIMINARE SIA IN SEDE DI PRIMA UDIENZA DIBATTIMENTALE NEL RITO MONOCRATICO (QUEST' ULTIMA DEFINITA ALL'ART.18 DEL DISEGNO LEGGE GIALLO VERDE COME PRIMA UDIENZA PREDIBATTIMENTALE NEL GIUDIZIO MONOCRATICO, MA , NEL MENZIONATO DISEGNO LEGGE GIALLO VERDE , ESCLUSIVAMENTE RAFFIGURATA COME UDIENZA PREDIBATTIMENTALE IL CUI ESITO SAREBBE LIMITATO ALLA POSSIBILE EMISSIONE DI UNA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE AI SENSI DEL VIGENTE ART. 425 C.P.P.).

Dunque , secondo la riforma qui prospettata , il Giudice per l'Udienza Preliminare , e parimenti il Giudice Monocratico alla prima udienza dibattimentale, potrà emettere sentenza di assoluzione di primo grado nel merito in base alla sola lettura degli atti depositati ai sensi degli art. 416 e 419 c.p.p., esercitando le piene funzioni di Magistrato Giudicante.

Questa riforma comporterà la messa in naftalina della sentenza di non luogo a procedere e delle funzioni prognostiche e diagnostiche del GUP .

L'alternativa alla sentenza di assoluzione di primo grado emessa dal GUP potrà essere esclusivamente il decreto che dispone il giudizio.

Ed ancora , nell' ipotesi in cui Il Giudice del rito monocratico , alla prima udienza dibattimentale , dopo la discussione e le

richieste conclusive delle parti operata sul fascicolo del pubblico ministero , implementato dalle indagini difensive, non ritenesse di emettere sentenza di assoluzione di primo grado ex art. 530 c.p.p. non dovrebbe far altro che fissare una nuova udienza per l' inizio del dibattimento ordinario avanti un altro e diverso Giudice di rito monocratico.

Qualora invece facesse ingresso la riforma Bonafede nel rito monocratico con il 425 c.p.p. questa sentenza dovrebbe comunque essere non revocabile ed impugnabile secondo i normali mezzi di gravamen .

Questo implicherà anche una riformulazione del rito di appello avverso questa nuova tipologia di sentenza di assoluzione di primo grado con la celebrazione di un giudizio di appello anch'esso fondato sugli atti contenuti nel fascicolo dell'udienza preliminare ovvero nel fascicolo del dibattimento di primo grado (in cui farebbe ingresso il fascicolo del pubblico ministero ed il fascicolo del difensore con le indagini difensive) con la previsione di produzioni documentali e riaperture parziali del dibattimento , in cui sia garantita la parità di posizione tra accusa e difesa , quando ciò sia assolutamente necessario per la decisione.

Naturalmente né il Giudice per l'udienza preliminare , né il Giudice monocratico alla prima udienza predibattimentale , non potranno emettere una sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena se non con un rito alternativo con le forme già in vigore , ovvero potrebbero senz' altro provvedere in ordine alla messa alla prova e per tutto quanto già in vigore in relazione alle sentenze e declaratorie di cui all' art. 129 c.p.p. .

L'abrogazione della sentenza di non luogo a procedere certamente darà una spinta motivazionale ai difensori per rivalutare, questo in via generale, il ricorso alle indagini difensive con la conseguente produzione di tali atti nel fascicolo dell'udienza preliminare, considerato che queste attività difensive verranno valutate come utili ai fini della sentenza di assoluzione di primo grado emessa dal Giudice per l'udienza preliminare; e, d'altra

Ubaldo Rampolla
Aurelio D'Amore
Loro Trigona

Adriana Brusa
Calapai Alessandro

Renzo Vignola

Proff. Lorenza Peuli d. Coste del 14

Proff. Lorenza Peuli d. Coste del 14
Proff. Lorenza Peuli d. Coste del 14

CANORA PENALS PRATO

C.P. SINDO E MODIFICAZIONE

CP CROCE RILE

~~Giulio~~ (TERNI)

Luigi Prosepio (PATTI)

Gianni (Marsala)